

VADEMECUM

OBBLIGHI

- La legge obbliga tutti i candidati alle cariche di Deputato, Senatore, presidente della Giunta regionale, consigliere regionale, Sindaco o a consigliere comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, a rendicontare al COREGE le spese sostenute e i finanziamenti ricevuti per la campagna elettorale.

- I candidati che ricevano qualsiasi finanziamento da terzi (compresi amici e parenti) e/o affrontino spese per la campagna elettorale, **sono tenuti a nominare preventivamente un mandatario elettorale, il quale dovrà far transitare tutte le somme da un apposito conto corrente bancario**; sono esentati dall'obbligo di nominare il mandatario solo i candidati a Sindaco o a consigliere comunale che spendano per la campagna elettorale **meno di 2.500 euro avvalendosi unicamente di denaro proprio**, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto e solo i candidati a consigliere regionale che spendano meno di lire 5 milioni (pari a euro 2.582,28) avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto.

- Il mandatario è unico per ogni singolo candidato e non può svolgere l'incarico per altri candidati.

- Si rappresenta che la nomina del mandatario è obbligatoria, nei termini sopra indicati, a partire dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni. Nel caso tuttavia i candidati raccolgano contributi prima di tale data, costituisce una buona prassi la nomina anticipata del mandatario, fermo che è in ogni caso obbligatorio che anche le spese sostenute e i contributi raccolti prima dell'indizione delle elezioni, transitino comunque, dopo tale data, sul conto corrente dedicato di cui ai paragrafi precedenti, con formalità che consentano l'individuazione dell'originaria provenienza dei contributi dai soggetti erogatori.

RENDICONTO

1) Il rendiconto è obbligatorio per tutti i candidati (anche quelli non eletti) e va presentato entro tre mesi dalla proclamazione dell'ultimo eletto, **anche se non sono state sostenute spese elettorali o non sono stati ricevuti contributi**.

2) Al rendiconto, sottoscritto personalmente dall'interessato e controfirmato dal mandatario ove nominato, deve essere obbligatoriamente allegata la **copia fotostatica di un documento d'identità del dichiarante in corso di validità**, con l'indicazione del domicilio attuale (ogni eventuale variazione va comunicata).

3) Al rendiconto deve essere inoltre allegato in copia **l'estratto completo del conto corrente dedicato, dalla data di apertura a quella di chiusura e copia della documentazione giustificativa delle spese e/o dei servizi ricevuti**.

3) Per uniformare i contenuti del rendiconto e non rischiare omissioni, si raccomanda di utilizzare la modulistica predisposta dal COREGE.

4) Tutte le comunicazioni al COREGE vanno depositate personalmente, oppure spedite tramite lettera raccomandata o PEC, in modo da garantire univocità di provenienza ed integrità del contenuto della documentazione inviata.

5) **Il rendiconto deve riferirsi esclusivamente alle spese elettorali sostenute dal candidato**, indipendentemente dall'appartenenza ad un gruppo politico o al collegamento con altri candidati.

6) I contributi provenienti dalle società commerciali devono essere deliberati dagli organi sociali competenti e regolarmente iscritti in bilancio. **L'organo sociale competente alla deliberazione è l'assemblea dei soci, salvo che la società da cui il contributo proviene abbia un unico socio che sia anche amministratore**. Al fine di documentare la regolare attribuzione del contributo (deliberazione dell'assemblea e iscrizione a bilancio) devono essere obbligatoriamente prodotti per tutti i contributi provenienti da società quale che sia l'importo:

- **la delibera dell'organo societario competente** (l'assemblea, salvo che per le società a socio unico che sia anche amministratore) **riportata sulla rispettiva pagina del libro sociale**
- **la scheda contabile e la pagina del libro giornale** nella quale è annotata la relativa scrittura contabile. Della pagina del libro giornale può essere prodotta anche **una stampa provvisoria** ove non sia scaduto il termine (di tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi) previsto dalla legge per la stampa del libro giornale.

La documentazione sopra indicata è indispensabile anche ove sia presentata la dichiarazione congiunta e/o l'autocertificazione a norma dell'art. 4 terzo comma della L. 659/1981.

7) Oltre alle entrate (finanziamenti) e alle uscite (spese) in denaro, il candidato deve rendicontare i servizi ricevuti a sostegno della campagna elettorale, con analitica valorizzazione economica. **Per contributi si intendono le dazioni in denaro, per servizi le prestazioni ricevute da terzi in qualsiasi forma diversa dal denaro, nonché le spese sostenute da terzi a vantaggio del candidato a sostegno della sua campagna elettorale.**

8) I contributi da parte di soggetti privati e le delibere societarie attestanti contributi elettorali a favore dei candidati, devono riportare una data antecedente a quella prevista per la consultazione elettorale e, in caso di ballottaggio, antecedente alla data del ballottaggio.

SANZIONI

- L'omessa presentazione del rendiconto comporta l'irrogazione di una sanzione compresa fra € 25.822,84 ed € 103.291,38.
- L'irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali può comportare una sanzione da € 5.164,56 ad € 51.645,69.
- Le sanzioni irrogate dal Corege, qualora non pagate nei termini o, nei casi di rigetto dell'eventuale opposizione proposta, dovranno essere comprensive della quota interessi. Al fine del calcolo degli interessi dovrà essere applicato l'art. 27 ultimo comma della L. 689/1981 il quale prevede che, salvo il caso di rateizzazione, "in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti". Dovrà, inoltre, essere considerata la sentenza delle Sezioni Unite (sentenza 12324/2016) in cui è stato affermato che "In caso di ritardo nel pagamento della sanzione amministrativa, per il primo semestre sono dovuti gli interessi legali secondo i principi generali sulla fecondità delle obbligazioni pecuniarie, a prescindere da un'esplicita enunciazione del provvedimento sanzionatorio; non osta l'art. 27 comma 6 della L. 689/1981, che, prevedendo una maggiorazione assorbente degli interessi per il ritardo ultrasemestrale, persegue una finalità aggiuntiva di natura sanzionatoria e coercitiva". Quindi per i primi sei mesi di ritardo nel pagamento, a decorrere dalla data di esigibilità della sanzione (coincidente, con la scadenza del termine per fare opposizione), dovranno essere considerati gli interessi legali, mentre, ove il ritardo sia superiore, si applica la sanzione aggiuntiva del dieci per cento che assorbe gli interessi.
- La violazione delle norme che disciplinano la raccolta di fondi per la campagna elettorale può altresì comportare l'ineleggibilità del candidato o la decadenza dalla carica elettiva.
- Inoltre le irregolarità riscontrate comporteranno le dovute comunicazioni alla Direzione Regionale delle Entrate per i provvedimenti di competenza.